



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 15 DEL 25/02/2019**

OGGETTO: Ordinanza disciplina viabilità per sfilata carri allegorici del 10/3/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che in data 10 marzo 2019 sulle vie e piazze del Lido di Jesolo, in occasione della manifestazione denominata “Carnevale Jesolano”, si svolgerà la tradizionale sfilata di carri allegorici;

Considerato la numerosa partecipazione di gruppi mascherati e carri allegorici;

Visto il programma della manifestazione che prevede una sfilata di carri e gruppi mascherati, con partenza alle ore 14.30 da piazza Aurora fino a via Dante Alighieri, transitando per via S. Trentin, piazza Mazzini, via A. Bafile, piazza Carducci, piazza Marconi e via Dante Alighieri;

Visto il piano sulla sicurezza redatto dall’Organizzatore dell’evento in collaborazione con il Comando della Polizia Locale per gli aspetti relativi alla safety;

Considerato che i carri, per il loro allestimento prima della sfilata, si incolonneranno in via G. Verdi, Via U. Foscolo e sulla parte centrale di piazza Aurora e, dopo la sfilata, per lo smontaggio stazioneranno in via Pordenone e su entrambe le carreggiate di via M.L. King nel tratto compreso tra via Gramatica e via Cornuda;

Preso atto che per consentire il regolare svolgersi della manifestazione dovranno essere chiuse al traffico le vie e le piazze interessate;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza della circolazione;

Visti gli artt. 1 - 7 – 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285

O R D I N A

- 1.** che dalle ore 7,00 del 10 marzo 2019 fino alle ore 12.00 del 11 marzo 2019, in relazione alla manifestazione in premessa citata, piazza Aurora – tratto centrale, via U. Foscolo, piazza Marina, via G. Verdi fino all’intersezione con via M. Polo, via Pordenone, via Cornuda e via M.L. King nel tratto compreso tra via Gramatica possano essere chiuse al traffico veicolare eccetto residenti, domicilianti e/o frontisti e la circolazione e la sosta possano essere vietate con rimozione dei veicoli con spese a carico degli inadempienti, per consentire lo stazionamento, l’allestimento e il transito dei carri allegorici e dei veicoli in loro supporto nonché effettuare lo smontaggio e la successiva pulizia delle strade;
- 2.** che dalle ore 10,30 del 10 marzo 2019 fino alle ore 12.00 del 11 marzo 2019 sulla piazza Manzoni, via Manzoni - tratto da via Levantina a piazza Manzoni, via Dante Alighieri, piazza Marconi, via Bafile,

piazza Carducci – tratto compreso fra il civico 149 di via Bafile ed il 7° accesso al mare di via Bafile, piazza Mazzini parte centrale, via Nieve nel tratto compreso tra via Vicenza e via Zara, via S. Trentin, piazza Aurora – tratto centrale e lato nord sino all'intersezione semaforizzata con via Gorizia, la circolazione dei veicoli possa essere sospesa, eccetto residenti, domicilianti e/o frontisti e la sosta sia vietata con rimozione degli stessi, al fine di consentire il transito dei carri allegorici e dei veicoli di supporto nonché la successiva pulizia delle strade;

3. che dalle ore 7.00 del 10 marzo 2019 fino al termine della manifestazione in premessa citata su tutta l'area adibita a parcheggio di piazza Brescia compresa fra via Bafile e via Aquileia, al fine di consentire di mettere in atto i dispositivi di sicurezza previsti dal piano di safety, sia vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, eccetto quelli adibiti ai servizi di soccorso, emergenza e di polizia. All'interno di detta area, come da planimetria allegata al piano, sul lato est della piazza Brescia siano realizzate due corsie, una per senso di marcia, per il transito dei mezzi d'emergenza mentre sul lato ovest della piazza, dal lato degli edifici, dovrà essere realizzata una corsia della larghezza di mt. 5,00 per consentire il transito dei pedoni diretti verso via Bafile e la rimanente area sia destinata alla sosta dei mezzi di soccorso ed emergenza;
4. che dalle ore 10.30 del giorno 10 marzo 2019 fino al termine della manifestazione su via Colleoni e via Stelle Marine sia vietata la circolazione dei veicoli eccetto quelli di residenti, domicilianti e/o frontisti e la sosta sia vietata, con rimozione dei veicoli e spese a carico degli inadempienti. Le due strade, così come previsto dal piano di safety, saranno destinate quali vie di deflusso dei pedoni;
5. che dalle ore 7.00 del 10 marzo 2019 fino alle ore 12.00 del 11 marzo 2019 sulla via I. Nieve nel tratto compreso fra via Vicenza e via Zara e sulla via Mameli nel tratto compreso tra piazza Marconi e via Tritone, sia vietata la sosta di tutti i veicoli, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti, per permettere il posizionamento e la successiva rimozione dei dispositivi di prevenzione e sicurezza previsti dal piano di safety;
6. che dalle ore 10.30 del 10 marzo 2019 fino al termine della manifestazione sulla via I. Nieve nel tratto compreso fra via Vicenza e via Zara e sulla via Mameli nel tratto compreso tra piazza Marconi e via Tritone sia vietata la circolazione di tutti i veicoli, eccetto quelli di residenti, domicilianti e/o frontisti. Inoltre, sempre dalle ore 10.30 del 10 marzo 2019 fino al termine della manifestazione il tratto di via Mameli compreso tra piazza Marconi e via Tritone, dovrà essere opportunamente diviso in due corsie, di cui una da utilizzarsi per l'afflusso dei pedoni e l'altra per il deflusso, così come previsto dal piano di safety;
7. Nelle vie e piazze precitate, qualora non se ne ravvisasse più la necessità in relazione alle esigenze della manifestazione in premessa citata, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo, consentire il ripristino della normale circolazione.
8. Entro l'orario di inizio del divieto gli interessati avranno cura di rimuovere eventuali veicoli in sosta, contrariamente si provvederà ai sensi dell'art. 159 del C.d.S.
9. I veicoli al seguito della manifestazione che avranno necessità di entrare nelle zone vietate per esigenze strettamente connesse allo svolgersi della manifestazione, dovranno essere dotati di apposito "Pass" rilasciato dall'organizzazione e non dovranno essere di intralcio o creare pericolo alla manifestazione stessa.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.